

ALLEGATO AL CAPITOLATO POLIZZA ELETTRONICA

Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto. Eventuali moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.

DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Nel testo che segue si intendono:

- per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
- per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione;
- per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per "Assicurato": il soggetto in favore del quale viene prestata la garanzia assicurativa;
- per "Ente": il comune di Segrate;
- per "Società": l'Impresa assicuratrice e le società coassicuratrici;
- per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per "Rischio": la probabilità del verificarsi del sinistro;
- per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per "Franchigia": la parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato;
- per "Scoperto": la percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato

- per "computer": sistemi o impianti elettronici di elaborazione dati, minicomputer, microcomputer e relativi dispositivi di memoria e di ingresso/uscita, apparecchi elettrocontabili in genere (escluso quanto previsto alla definizione "macchine per ufficio) e compresi tutti i supporti di dati limitatamente al solo materiale di riacquisto;

- per "macchine d'ufficio": macchine per scrivere elettriche o elettroniche, calcolatrici da tavolo, fotocopiatrici, telex, telefax, modem, plotter centrali ed impianti telefonici;

- per "Server": sistemi o impianti elettronici di elaborazione dati centralizzati, atti alla memorizzazione ed elaborazioni centralizzata, esecuzione di applicativi gestionali

centralizzati e memorizzazione di tutti i dati utili all'elaborazione e gestione dei dati centralizzati;

- per "apparati di rete": sistemi o impianti elettronici di gestione della rete di "computer" e/o "server", nonché a tutti gli apparati atti a garantire il corretto funzionamento della rete informatica in termini di trasmissione dati e sicurezza informatica;

- per "supporto dati": il materiale intercambiabile, da parte dell'Assicurato od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa, per la memorizzazione di informazioni leggibili dalla macchina;

- per "dati": le informazioni leggibili dalla macchina memorizzate dall'Assicurato su supporti intercambiabili od anche su materiale fisso ad uso memoria di massa, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, dei dati su memorie operative delle unità centrali, nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato;

- per "programmi standard": programmi gestionali o contabili normalmente reperibili in commercio;

- per "per scasso": forzamento, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate, tale da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del sinistro;

- per "furto": il reato di cui all'art. 624 del Codice Penale e più precisamente, chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

- per "furto con destrezza": furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.

- per "rapina": il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente, la sottrazione delle cose assicurate mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. La garanzia opera al riguardo indistintamente sia che le cose si trovino all'interno che all'esterno di eventuali mezzi di custodia.

Valore da attribuire agli enti assicurati

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento,

comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.

Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che il valore assicurabile eccedeva al momento del sinistro di oltre il 20% la somma assicurata, la Società risponde del danno con applicazione del disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile esclusivamente sull'eccedenza alla menzionata percentuale.

PARTITE E SOMME ASSICURATE

SOMMA ASSICURATA: € 780.000,00.=

Sono compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- computer, sistemi o impianti elettronici di elaborazione dati, minicomputer, microcomputer e relativi dispositivi di memoria e di ingresso/uscita;
- apparecchi elettrocontabili in genere compresi tutti i supporti di dati limitatamente al solo materiale di riacquisto, macchine per scrivere elettriche o elettroniche, calcolatrici da tavolo, fotocopiatrici, modem, plotter, telefax, telex, centrali ed impianti telefonici;
- Server: sistemi o impianti elettronici di elaborazione dati centralizzati, atti alla memorizzazione ed elaborazioni centralizzata, esecuzione di applicativi gestionali centralizzati e memorizzazione di tutti i dati utili all'elaborazione e gestione dei dati centralizzati;
- apparati di rete: sistemi o impianti elettronici di gestione della rete di "computer" e/o "server", nonché a tutti gli apparati atti a garantire il corretto funzionamento della rete informatica in termini di trasmissione dati e sicurezza informatica;
- supporti dati, cioè il materiale intercambiabile, da parte dell'Assicurato od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa, per la memorizzazione di informazioni leggibili dalla macchina;
- dati, cioè le informazioni leggibili dalla macchina memorizzate dall'Assicurato su supporti intercambiabili od anche su materiale fisso ad uso memoria di massa, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, dei dati su memorie operative delle unità centrali, nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato;
- programmi gestionali o contabili normalmente reperibili in commercio;

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

1.2 - VARIAZIONI DEL RISCHIO

Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre, con effetto immediato, il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data di comunicazione oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta del Contraente/Assicurato.

1.3 - BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, né può essere invocata dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifestata malafede. La Società, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

1.4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il premio viene anticipato in via provvisoria all'inizio del periodo assicurativo nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza e successivamente è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine del periodo assicurativo annuo (o del minor periodo di durata del contratto), il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Società le variazioni intervenute nelle partite assicurate affinché si possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

La Società, ricevuta la comunicazione anzidetta, emetterà l'appendice relativa. Il pagamento dell'eventuale differenza risultante dalla regolazione deve essere eseguito dalla parte debitrice entro 60 giorni dalla data di ricevimento della citata appendice da parte del Contraente. Qualora dal conteggio di regolazione risulti un rimborso di premio, lo stesso verrà riconosciuto al Contraente al netto delle imposte.

1.5 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA: ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, i diritti e ragioni sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione.

La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

1.6 - ALTRE ASSICURAZIONI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Il Contraente è comunque esonerato dall'obbligo di denunciare alla Compagnia eventuali altre polizze da lui stipulate, fermo l'obbligo di darne avviso in caso di sinistro.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

1.7 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Tutte le comunicazioni cui le Parti sono tenute, oltre che a mezzo lettera raccomandata (anche a mano), possono essere fatte - e debbono quindi ritenersi valide - anche a mezzo telegramma, telex o telefax. Tutte le comunicazioni del contraente/assicurato possono essere indirizzate - e debbono quindi ritenersi valide - sia alla Direzione Generale della Società che all'Agenzia presso la quale è appoggiato il contratto.

1.8 - ESONERO DICHIARAZIONE DI PRECEDENTI SINISTRI

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'Assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione del presente contratto, non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

1.9 - OBBLIGO DELLA SOCIETÀ DI FORNIRE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Entro 90 (novanta) giorni dalla fine dell'annualità assicurativa la Società si impegna a fornire il rapporto sinistri riferito all'esercizio trascorso oltre ad un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati corredata dei seguenti dati minimi: numero sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, importo pagato, importo riservato, importo in franchigia, data del pagamento o della chiusura senza seguito.

Quanto sopra per consentire al contraente di predisporre con cognizione le basi d'asta e poter fornire alle società concorrenti alle gare i dati tecnici necessari per presentare le proprie quotazioni.

1.10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non previsto dalle condizioni di cui al presente capitolato, valgono unicamente le norme stabilite dal vigente Codice Civile.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

2.1 - RISCHI ASSICURATI

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

I danni da fenomeno elettrico si intendono regolamentati nei seguenti termini:

- la società risponde dei danni di natura elettrica a condizione che:
 - a) l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
 - b) oltre a quanto previsto al punto a) siano installati degli ulteriori sistemi di protezione contro le sovratensioni esternamente alle apparecchiature assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione dei dati.

Nel caso in cui vengano danneggiate le apparecchiature ma non i sistemi di protezione sopra indicate, si applica lo scoperto del 25 per cento (venticinque per cento) con il minimo di €.250,00; nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione, si applica lo scoperto del 40 per cento col minimo di €.500,00.

2.2 - RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi i danni:

- a. causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente (viene compresa la colpa grave);
- b. di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;

- c. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- e. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- f. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- g. attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- h. ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altri fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- i. per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
- l. verificatisi in conseguenza di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione;
- m. causati da terremoti, maremoti, da eruzione vulcaniche;
- n. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

2.3 - ESCLUSIONI DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA

Sono esclusi dall'assicurazione i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato.

Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico dell'impianto;
- danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

2.4 - IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE

A parziale deroga dell'articolo 2.2, gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata.

Il limite di indennizzo annuo, ferma l'applicazione dell'art.1907 del Codice Civile, viene posto pari ad €.80.000,00.

Per danni da furto, urto e caduta opera uno scoperto del 30% con minimo di €.250,00.

2.5 - DANNI DA FURTO

La garanzia è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situate in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Se detti mezzi di chiusura non esistono o non corrispondono ai requisiti sopra indicati, o non siano messi in funzione, l'indennizzo avverrà previa detrazione, per singolo sinistro, di un ammontare pari al 20% dell'importo liquidabile a termini di polizza.

2.6 - SCIOPERI TUMULTI E SOMMESSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI, TERRORISMO E SABOTAGGIO

A parziale deroga dell'articolo 2.2 la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti e sommosse ed atti vandalici, nonché di terrorismo e di sabotaggio organizzato, ferme restando le altre esclusioni previste dalla presente polizza.

Ai fini della presente estensione di garanzia, viene fissato un limite massimo di risarcimento pari ad €. 400.000,00=. In caso di danno verrà applicato uno scoperto

del 10% con il minimo di €. 500,00. La Società ha facoltà in ogni momento, relativamente alla garanzia terrorismo e sabotaggio, di recedere dalla garanzia prestata, con preavviso di 14 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso la Società rimborserà il rateo di premio annuo imponibile relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta al tasso imponibile annuo dello 0,1 pro mille.

2.7 - LAVORO STRAORDINARIO

La Società risponde delle spese supplementari per lavoro straordinario sostenute dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il limite massimo del 20% dell'ammontare del danno.

2.8 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO RESIDUATI DEL SINISTRO

La garanzia copre le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro. Il limite massimo di risarcimento per sinistro è fissato nel 20% dell'ammontare del danno risarcibile.

2.9 - SPESE DI RICERCA DELLE CAUSE DEL SINISTRO

La copertura assicurativa è estesa alle spese sostenute dall'Assicurato per la ricerca delle cause del sinistro, nonché alle spese necessarie per smontare e ricollocare le parti non direttamente danneggiate al fine di consentire la riparazione del danno, sempreché quest'ultimo sia indennizzabile a termini della presente polizza e con il limite del 15% dell'importo indennizzabile.

2.10 – DANNI INDIRETTI FORFETTARI

Per ogni sinistro indennizzato come al punto 3.8 sarà liquidato un ulteriore 20% forfettario a favore dell'Assicurato a titolo di indennizzo di danni o spese causati indirettamente dal sinistro.

2.11 - MAGGIORI SPESE PER MANCATO FUNZIONAMENTO

1) Se le cose assicurate subiscono un danno indennizzabile che provoca l'interruzione totale o parziale di funzionamento, la Compagnia indennizza le maggiori spese necessarie ed effettivamente sostenute rispetto a quelle normali per la prosecuzione dell'esercizio svolto dalla cosa danneggiata da:

- l'uso di un apparecchio sostitutivo;
- l'applicazione di altri metodi di lavoro o di lavorazione;
- l'uso di servizi da terzi;
- altre spese non espressamente escluse.

2) La Compagnia non risponde delle maggiori spese dovute a:

- limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza della cosa danneggiata derivanti da provvedimenti di un governo o di altra autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata;

- modifiche, migliorie e revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata;
 - ricostruzione di dati e programmi distrutti o danneggiati;
 - danni ai supporti di dati.
- 3) La Compagnia risponde per ogni sinistro fino al massimo indennizzo giornaliero di € 75,00.= per 90 (novanta) giorni consecutivi. La Compagnia riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.
 - 4) Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il solo periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre 90 giorni consecutivi.
 - 5) La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale.
 - 6) Nel determinare l'importo di indennizzo va tenuto conto di tutte le circostanze che, qualora il sinistro non si fosse verificato, avrebbero compromesso o interrotto l'esercizio della cosa assicurata (ferie aziendali, lavori di revisione e manutenzione necessari e programmati ed altre interruzioni).
 - 7) Per ogni sinistro indennizzabile, resta a carico dell'assicurato una franchigia assoluta pari al doppio del massimo indennizzo giornaliero convenuto,
 - 8) Ogni danno comportante maggiori spese deve essere notificato immediatamente alla Compagnia per telex, fax o telegramma.

2.12 – SPESE PER RICOSTRUZIONE DEI DATI MEMORIZZATI

- 1) Se i supporti di dati subiscono un danno materiale e diretto indennizzabile, la Compagnia indennizza le spese necessarie ed effettivamente sostenute per la ricostruzione dei dati memorizzati sui supporti stessi. L'assicurazione è prestata esclusa l'applicazione dell'articolo 1907 del C.C. e fino alla concorrenza di € 51.000,00.= per anno assicurativo.
Ogni risarcimento è corrisposto all'Assicurato solo se la ricostruzione dei dati si rende necessaria o se comunque avviene entro un anno dalla data del sinistro.
- 2) Non sono indennizzabili i danni verificatisi in seguito ad errata registrazione dei dati, a cancellazione per errore, né la cestinatura per svista.
- 3) Per ogni sinistro indennizzabile resta a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo dovuto, col minimo non indennizzabile di € 155,00.=.
- 4) In nessun caso la Compagnia indennizza per singolo supporto di dati un importo superiore a € 1.250,00.=
- 5) Ogni danno ai supporti che comporti la ricostruzione dei dati deve essere notificato immediatamente alla Compagnia per telex, fax o telegramma.

2.12 bis – PROGRAMMI STANDARD

- 1) Se i programmi standard subiscono un danno materiale e diretto indennizzabile a termine di polizza, la Compagnia indennizza le spese necessarie ed effettivamente sostenute per il riacquisto di programmi identici a quelli danneggiati. Il

risarcimento sarà corrisposto all'Assicurato solo a dimostrazione dell'avvenuto riacquisto dei programmi stessi.

- 2) Non sono indennizzabili i danni verificatisi in seguito a cancellazione per errore, o a cestinatura per svista.
- 3) La presente assicurazione è prestata fino alla concorrenza di € 51.000,00.= per anno assicurativo.
- 4) Per ogni sinistro indennizzabile resta a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo dovuto, col minimo non indennizzabile di € 155,00.=
Per tale garanzia deve intendersi operante l'art. 1907 del Codice Civile così come previsto per i danni a cose.

2.13 - FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Ferma ogni diversa pattuizione risultante in polizza l'assicurazione è prestata con applicazione in caso di sinistro di una franchigia assoluta di € 500,00.=

2.14 - COPERTURA AUTOMATICA NUOVI ENTI / ESCLUSIONI

Premesso che:

- per acquisizione si intende sia l'acquisto sia la presa in consegna di enti oggetto della presente copertura, a qualsiasi titolo;
- per alienazione si intende sia la vendita sia la cessazione d'uso di enti oggetto della presente copertura, a qualsiasi titolo;
- agli effetti della copertura assicurativa e per le variazioni che intervengano successivamente alla data di decorrenza della presente polizza, si ritengono immediatamente assicurati gli enti acquisiti così come esclusi dall'assicurazione gli enti alienati successivamente alla data della stipula della presente.

L'assicurato pertanto si impegna a fornire alla società gli elementi necessari per la regolazione del premio con le modalità e i tempi di cui al precedente articolo 1.5 del presente capitolato.

A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede - rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione - le evidenze amministrative dell'Assicurato.

Il valore degli enti assicurati, al momento della stipulazione del presente contratto è stato stabilito dagli Uffici competenti dell'Assicurato.

Tale valutazione, tuttavia, non è considerata quale "stima accettata" agli effetti dell'Art. 1908 del C.C.

3 - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO E VALUTAZIONE DEI DANNI

3.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a. fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.

b. dare avviso scritto, anche a mezzo telex o telefax, alla Direzione Generale della Società o all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza entro 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dal momento in cui l'ufficio dell'ente Contraente addetto alla gestione dei contratti assicurativi ne sia venuto a conoscenza.

L'assicurato deve altresì:

- c. fare, qualora tenuto a norma di legge o se richiesto dalla Società, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa e l'entità presunta del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali del danno, senza avere per questo diritto a indennità alcuna;

Il Contraente/Assicurato é responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui al presente articolo. Ove poi risulti che questi abbiano agito con colpa grave, la società ha il diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. Nel caso in cui gli stessi abbiano agito in connivenza con terzi danneggiati o ne abbiano favorito le pretese, decadono dal diritto del contratto.

Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori. L'Assicurato é sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora l'Assicurato non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

3.2 - RIPARAZIONI SENZA PERIZIA

Fermo quanto disposto dalle Condizioni di Assicurazione riguardo alle disposizioni da adottare dall'Assicurato nella eventualità di un sinistro e specialmente fermo l'obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso all'Assicurato stesso di potere procedere al ripristino degli enti danneggiati trascorsi dieci giorni consecutivi dalla denuncia del sinistro senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto di indennizzo.

3.3 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o danneggiate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non danneggiate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette o altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, decade dal diritto all'indennizzo.

3.4 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:
- b. dai membri del collegio arbitrale di cui al precedente punto 1.19 del presente capitolato.

3.5 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui alla clausola "Obblighi in caso di sinistro";
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri previsti nella clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

3.6 - OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più enti assicurati, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare o contenere, per quanto possibile, le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione degli enti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati.

3.7 - RIMBORSO ONORARI PERITI

La Società si impegna a risarcire all'Assicurato l'importo da questi versato, in conseguenza di sinistri, per gli onorari del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale.

Sono compresi inoltre gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o ricostruzione seguenti a sinistri, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre.

La presente estensione di garanzia viene prestata fino ad un massimo di € 5.000,00.= per anno assicurativo.

3.8 - DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

A. Nel caso di danno suscettibile di riparazione

1. si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
2. si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato in 1 defalcato dell'importo stimato in 2.

B. Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

1. si stima il valore a nuovo al momento del sinistro dell'impianto o apparecchio assicurato colpito dal sinistro stesso;
2. si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui.

L'ammontare del danno è pari all'importo stimato in 1, defalcato dell'importo stimato in 2.

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A1), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B1).

Per valore a nuovo degli enti assicurati si intende il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.

Questa stima riguarda solo impianti o apparecchi in stato di attività ed è valida condizione che i lavori di rimpiazzo o di riparazione siano eseguiti entro un periodo di tempo ragionevole.

Inoltre, di comune accordo tra le Parti, si stabilisce che, nel caso in cui non fosse possibile reperire sul mercato beni equivalenti per rendimento a quelli danneggiati, la Società si impegna, nel limite della somma assicurata, a risarcire le spese necessarie per l'acquisto di beni aventi rendimento simile a quelli danneggiati, anche se superiori.

3.9 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

3.10 - ANTICIPO INDENNIZZI

Il Contraente o l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 60% dell'importo minimo che gli dovrebbe essere pagato in base alla risultanza acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 20.000,00.=.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

L'Assicurato sarà tenuto a restituire immediatamente alla Società, a sua richiesta, l'acconto ricevuto, maggiorato degli interessi legali, nel caso successivamente risulti non sussistente o venga meno anche una sola delle condizioni di cui ai commi precedenti.

3.11 - INDENNIZZO IN MANCANZA DI CHIUSURA DI ISTRUTTORIA

L'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, purché presenti una fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risultasse una causa di decadenza della garanzia.